

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2021.

**Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online.** (Provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES).

IL PRESIDENTE

DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *on-line*;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale sono attribuite all'Autorità competenze tese a «promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on-line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorità:

cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di intermediazione *on-line*» e dei «motori di ricerca *on-line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);

garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on-line*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c), n. 14-*bis*);

irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31);

Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: "66-*bis*. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e di motori di ricerca *on-line* di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recente «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» come da ultimo modificata dalla delibera n. 200/21/CONS, del 17 giugno 2021, che ha introdotto «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante "Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante



“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”» e, in particolare, le definizioni di fornitore di servizi di intermediazione *on-line* e di fornitore di motori di ricerca *on-line* dettate dalla citata delibera, in linea con le definizioni date dal regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

Vista la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante «Informativa economica di sistema», come da ultimo modificata dalla delibera n. 161/21/CONS, del 12 maggio 2021, recante «Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 “Informativa economica di sistema”» in cui sono declinati gli obblighi di comunicazione annuale all’Informativa economica di sistema (I.E.S.) in capo ai fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e ai fornitori di motori di ricerca *on-line*, al fine di acquisire i dati «relativi alla produzione» rilevanti, tra l’altro, ai fini della quantificazione del contributo dovuto all’Autorità;

Considerato, in particolare, che mediante la I.E.S. è possibile individuare, in linea con quanto stabilito all’art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione *on-line* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *on-line*) come segue:

canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione / affiliazione / sottoscrizione e assimilabili) per l’utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;

commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;

commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;

altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;

Considerato, altresì, che la I.E.S. permette di individuare, in linea con quanto stabilito all’art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca *on-line* come ricavi (derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili) per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;

Rilevato che l’art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005 individua, in sede di prima applicazione per l’anno 2021, l’aliquota contributiva da applicare alla base imponibile del contributo all’Autorità a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e dei fornitori di motori di ricerca *on-line* nella misura dell’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se

contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione;


Rilevato che il citato comma 66-*bis* stabilisce, in sede di prima applicazione per l’anno 2021, che il contributo sia calcolato sul valore di produzione risultante dal bilancio relativo all’anno 2020 e che, pertanto, a seguito della decorrenza dei termini di legge previsti per la chiusura dei bilanci relativi al 2020, è ora possibile procedere all’adozione della presente delibera;

Considerato che, alla luce delle nuove competenze attribuite dal legislatore, l’Autorità ha impiegato nel corso del corrente anno risorse umane e strumentali per l’avviamento delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza, finalizzate alla diffusione dei servizi digitali e dell’uso della piattaforma internet sostenendone i relativi costi amministrativi, nonché i costi di aggiornamento dei sistemi informatici del R.O.C. impiegati anche per la gestione delle informazioni e dei dati acquisiti mediante la I.E.S.;

Ritenuto di stabilire, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;

Considerata l’opportunità, al fine di garantire l’uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l’azione amministrativa di verifica e riscossione, di utilizzare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all’Autorità dai soggetti operanti nei settori dei servizi d’intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web [www.istat.it](http://www.istat.it). In detto modello viene richiesta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi (Voce A1 del conto economico) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all’Autorità nei diversi settori di competenza: 1) intermediazione *on-line* e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica, 3) servizi media, 4) servizi postali, 5) altri ricavi. Tale ripartizione è volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse fonti di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza;

Considerata, altresì, l’opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo PtoB mediante l’adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2021 dai soggetti che operano nei settori dei servizi d’intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*»;



Ritenuto, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

#### *Soggetti tenuti alla contribuzione*

1. I fornitori di servizi di intermediazione *on line* e i fornitori di motori di ricerca *on line*, così come definiti all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2.

#### *Misura della contribuzione*

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati, nell'esercizio finanziario 2020, a seguito della vendita di servizi di intermediazione *on line* e della fornitura di motori di ricerca *on line* come definiti dall'Autorità nell'informativa economica di sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS.

2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), nonché le imprese che al 15 dicembre 2021 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.

Art. 3.

#### *Termini e modalità di versamento*

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Modello PtoB - Anno 2021». In caso di mancata o errata quantificazione le intimazioni sono adottate con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

#### *Dichiarazione telematica*

1. Entro il 15 dicembre 2021 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando il modello telematico «Contributo PtoB - Anno 2021» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

#### *Disposizioni finali*

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2021

*Il presidente:* LASORELLA

AVVERTENZA:

*Gli allegati al provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES e alla relativa delibera di ratifica n. 368/21/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)*

21A07477

